Allegati: **2**

COMUNE DI CAGLIARI

CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 44/2017

Oggetto: Modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Seduta ***pubblica*** in ***prima*** convocazione

Addì ***trenta*** del mese di ***marzo*** dell'anno ***duemiladiciassette*** alle ore ***17:40*** in questo Comune, nella sala delle adunanze del Consiglio, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

Nome	Presente	Assente	Nome	Presente	Assente
Zedda Massimo - Sindaco	X		Martinez Maria Antonietta		X
Alias Alessio	X		Massa Matteo	X	
Angius Giorgio	X		Massidda Piergiorgio	X	
Balletto Alessandro	X		Matta Monia	X	
Benucci Marco	X		Melis Giorgia	X	
Bistrussu Raffaele		X	Mereu Alessio	X	
Calledda Peppino	X		Mura Rosanna	X	
Carta Davide	X		Onnis Francesco Raffaele		X
Deidda Gabriella	X		Petrucci Filippo	X	
Dettori Andrea	X		Polo Rita	X	
Floris Antonello	X		Portoghese Guido	X	
Ibba Federico	X		Puddu Anna	X	
Lai Aurelio	X		Rodin Fabrizio		X
Lai Loredana		X	Schirru Stefano		X
Iannelli Benedetta	X		Sorgia Alessandro	X	
Lecis Cocco Ortu Matteo	X		Stara Francesco		X
Mannino Pierluigi	X		Tramaloni Roberto	X	
Marcello Fabrizio Salvatore	X				

presenti: 28 - assenti: 7

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio *Guido Portoghese*
con l'assistenza del Segretario Generale *Giovanni Mario Basolu*

Risultano presenti gli Assessori: Chessa Giovanni, Ghirra Francesca, Secchi Ferdinando, Marras Luisa Anna, Medda Claudia, Marcialis Yuri Mario, Fadda Danilo, Cilloccu Marzia, Frau Paolo.

Il Consiglio comunale

premesso che

- l'art. 1 comma 639 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

rilevato che unitamente alla disciplina della TARI sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare con la legge 28 dicembre 2015 n. 208;

rilevato che pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

atteso che la IUC è applicata e riscossa dal Comune;

preso atto ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, ed in particolare:

a) per quanto riguarda la TARI:
   - a1) i criteri di determinazione delle tariffe;
   - a2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
   - a3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
   - a4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   - a5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
   - b1) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

dato atto che

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti locali;

- le disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili applicabili in materia di imposta municipale propria ove richiamate, risultano comunque applicabili per l'imposizione ICI relativa agli anni pregressi, fino al 2011;

atteso che con Deliberazione Consiliare n. 50 del 18/05/2016 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC);

preso atto delle modifiche normative intervenute successivamente alla data di approvazione del citato Regolamento e dell'esigenza di sistematizzare conseguentemente le disposizioni regolamentari anche tenendo conto degli effetti dell'applicazione delle stesse disposizioni in esame;

considerato che nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) vengono definiti, nell'ambito della potestà regolamentare dell'ente, gli elementi utili al fine di conferire certezza nell'operato dell'ente, fornendo ai contribuenti le informazioni sul tributo e sui connessi adempimenti, ferma restando l'applicazione di norme statali sovraordinate che dovessero successivamente intervenire in ordine alla definizione dell'imposta;

ritenuto necessario, quindi, adeguare il suddetto Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) alle sopravvenute modifiche legislative apportando gli opportuni correttivi con le modifiche come indicate nell'allegato A alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

visti

- l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs n°446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
- l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013;
- l'art. 9 bis della legge 23 maggio 2014 n. 80;
- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;
- il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

vista la deliberazione G.C n. 38 del 10 marzo 2017 avente ad oggetto *"Modifica del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Proposta al Consiglio comunale";*

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

acquisito, in data 29.03.2017, il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

considerato che

- in data 29.03.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Statuto e Regolamenti;
- in data 30.03.2017 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

udito il dibattito riportato nel resoconto integrale di seduta;

visto il sub-emendamento, prot. n. 75884 del 30.03.2017, a firma dei consiglieri Onnis e Angius, che propone di modificare l'emendamento del Sindaco prot. n. 74408/2017, come segue:

« art. 66, comma 1: cassare la frase "*e non inferiore a 200 mq*" e, dopo la percentuale 10%, inserire la frase "*sulla base di quanto specificato nella sottostante tabella*".

Tipologia Immobiliare domestica o non domestica	*Superficie terreno di proprietà di pertinenza immobile*
Casa Indipendente/Bifamiliare	*20 mq*
Condominio 4/6 unità abitative	*40 mq*
Condominio 7/12 unità abitative	*80 mq*
Condominio 13/18 unità abitative	*120 mq*
Condominio 19/24 unità abitative	*160 mq*
Condominio >24 unità abitative	*200 mq*

»

acquisiti:

- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Igiene del suolo, Gestione Ambientale Dott. Roberto Montixi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "*Si esprime parere sfavorevole in ragione del fatto che l'estensione dell'incentivo per attività di compostaggio risulterebbe contrastante con le attività progettate in fase di avvio del nuovo appalto di igiene urbana. Si osserva, infatti, che il predetto progetto contempla l'avvio del sistema di compostaggio per le sole superfici scoperte di dimensioni non inferiori a 200 mq*";
- il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "*Si esprime, per quanto di competenza, parere sfavorevole in ordine alla regolarità tecnica in quanto in contrasto con quanto richiesto con nota prot. 74485 del 28/3/2017 del Servizio Igiene del Suolo, Gestione Ambientale con riferimento a nuovo servizio di Igiene Urbana*";
- il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "*Dai pareri in ordine alla regolarità tecnica si evince un contrasto del sub emendamento proposto con le attività del nuovo appalto di igiene urbana già aggiudicato definitivamente. Tale contrasto si riflette negativamente anche sul parere in ordine alla regolarità contabile*";
- il parere non favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato non favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, votanti 27, voti favorevoli 9, voti contrari 18 (Alias, Benucci, Carta, Deidda, Dettori, Iannelli, Aurelio Lai, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Massa, Matta, Melis, Mura, Petrucci, Polo, Puddu, Tramaloni e Sindaco Zedda), astenuti 1 (Portoghese); il sub-emendamento viene respinto;

preso atto che il sub-emendamento, prot. n. 76331 del 30.03.2017, a firma del consigliere Calledda, è stato ritirato dallo stesso proponente in considerazione del parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

visto l'emendamento prot. n. 74408 del 28.03.2017, a firma del Sindaco Zedda, di seguito riportato:

« Visto che nella suddetta proposta di deliberazione si dispone di modificare, tra gli altri, l'art. 27 rubricato "Accertamento con adesione";

Ritenuto di dover provvedere a riscrivere la norma di cui trattasi al fine di rendere la stessa di più agevole lettura e di più facile applicazione per il contribuente;

Ritenuto, inoltre, in virtù dell'imminente avvio del nuovo servizio di Igiene Urbana, opportuno introdurre un'ulteriore modifica al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) nella parte IV disciplinante la TARI in materia di compostaggio, al fine di fornire ai contribuenti le necessarie informazioni.

si propongono i seguenti emendamenti:

Nell'Allegato "A" e nell'allegato "B" l'art. 27 "*Accertamento con adesione (Concordato)*" è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Accertamento con adesione (Concordato)

1. *L'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto in virtù dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.*
2. *Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, limitatamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalia notificazione dell'avviso stesso e, anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, motivata e corredata dalla documentazione a fondamento delle proprie osservazioni, con l'indicazione dei propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.*
3. *La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di sessanta giorni per l'impugnazione e per il pagamento del tributo. Saranno rigettate le istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione e, comunque non motivate e prive di relativa documentazione. In tal caso riprendono a decorrere, dal ricevimento del rigetto, i termini ordinari di 60 giorni sia per l'impugnazione sia per il pagamento.*
4. *Trascorso il periodo di sospensione di novanta giorni senza che l'Amministrazione abbia attivato il procedimento richiesto dal contribuente, riprendono a decorrere i termini ordinari e per l'impugnazione e per il pagamento. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.*
5. *Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.L. 185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione."*

Nell'Allegato "A" aggiungere la seguente modifica:

L'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art 66

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. *Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.*
2. *La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la*

riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. *Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione."*

Nell'Allegato "B" l'art. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 66

Riduzioni per le utenze domestiche e noti domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. *Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.*
2. *La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.*
3. *Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione."*

Di sostituire gli allegati "A" e "B" alla succitata proposta di deliberazione, con i seguenti allegati "A" e "B" al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. »

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 28, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 10 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Ibba, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia); l'emendamento viene approvato;

visto l'emendamento prot. n. 74911 del 29.03.2017, a firma del consigliere Dettori, di seguito riportato:

« all'art. 18 dopo il comma 1- quater inserire il seguente comma:

1-quinquies. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo concessi in comodato gratuito o in locazione ai soggetti affidatari dei servizi di accoglienza integrata destinati ai richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria, quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 5 comma 1 della Legge 431/1998 e regolarmente registrato. La suddetta agevolazione si applica alle sole unità abitative effettivamente utilizzate a tale scopo. »

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, del seguente tenore: "*L'emendamento non presenta irregolarità contabili. Si precisa peraltro che qualora approvato, poiché dà la possibilità di deliberare annualmente riduzioni di aliquote, in occasione dell'approvazione delle aliquote tributarie, dovrà essere quantificato l'effetto sulla riduzione del gettito ai fini della salvaguardia del pareggio di bilancio*";
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

preso atto che risulta assente il consigliere Ibba;

visto il risultato non favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 12, voti favorevoli 5, voti contrari 7 (Angius, Balletto, Floris, Mannino, Massidda, Mereu e Sorgia), astenuti 15 (Calledda, Carta, Deidda, Iannelli, Aurelio Lai, Lecis Cocco Ortu, Marcello, Matta, Melis, Mura, Petrucci, Polo, Portoghese, Tramaloni e Sindaco Zedda); l'emendamento viene respinto;

preso atto che l'emendamento, prot. n. 76144 del 30.03.2017, a firma del consigliere Benucci, è stato ritirato dallo stesso proponente in considerazione dei pareri non favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, contabile e del Collegio dei revisori;

visto l'emendamento prot. n. 76229 del 30.03.2017, a firma del consigliere Benucci, di seguito riportato:

« all'art. 59, comma 2, nel secondo periodo prima della parola "*servizio*", inserire le seguenti parole: "*persone che svolgono attività di studio o lavoro nel territorio nazionale oltre i 100 km dal Comune di Cagliari*"; »

acquisiti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Servizio Tributi e Patrimonio Dott.ssa Francesca Brundu, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Maria Franca Urru, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;

visto il risultato unanime della votazione sull'emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari nessuno, astenuti nessuno; l'emendamento viene approvato;

visto il risultato favorevole della votazione sulla proposta emendata, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 9 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia);

delibera

1) di modificare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 18/05/2016, secondo quanto indicato nell'allegato "A" alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di approvare il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (IUC) con le modifiche apportate che si allega (Allegato "B") alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico: presenti 27, votanti 18, voti favorevoli 18, voti contrari nessuno, astenuti 9 (Angius, Balletto, Calledda, Floris, Mannino, Massidda, Mereu, Portoghese e Sorgia);

delibera

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
(Giovanni Mario Basolu)

Il Presidente del Consiglio
(Guido Portoghese)

ALLEGATO "A"

alla Delibera di Giunta "Modifica del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC) - proposta al Consiglio Comunale.

- All'art. 2 comma 1 lett.a) dopo la parola *"aliquote"* e prima della parola *"IMU"* è inserita la parola *"dell' "*.

- L'art. 5 è sostituito dal seguente:

" 1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.

2. Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate, con scadenza: 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo dell'anno successivo a quello d'imposta; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.

3. Il versamento della TARI risultante dalle liste suppletive è effettuato in n. 4 rate trimestrali, come indicate nell'avviso, con scadenze non sovrapposte a quelle previste dal comma 2 del presente articolo."

- All'art. 23 al comma 5 dopo la parola *"imposta"* e prima della parola *"dovuta" è* inserita la parola *"complessivamente"*.

- All'art. 24 bis il comma 2 è cassato.

- L' art. 27 è sostituito dal seguente:

"Art. 27

Accertamento con adesione (Concordato)

1. *L'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto in virtù dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.*

2. *Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, limitatamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione dell'avviso stesso e, anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, motivata e corredata dalla documentazione a fondamento delle proprie osservazioni, con l'indicazione dei propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.*

3. *La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di sessanta giorni per*

l'impugnazione e per il pagamento del tributo. Saranno rigettate le istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione e, comunque non motivate e prive di relativa documentazione. In tal caso riprendono a decorrere, dal ricevimento del rigetto, i termini ordinari di 60 giorni sia per l'impugnazione sia per il pagamento.

4. *Trascorso il periodo di sospensione di novanta giorni senza che l'Amministrazione abbia attivato il procedimento richiesto dal contribuente, riprendono a decorrere i termini ordinari e per l'impugnazione e per il pagamento. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.*

5. *Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.L. 185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. "*

- All'art. 31 la parola *"2016"* è sostituita dalla parola *"2017"*.

- L'art. 38 è sostituito dal seguente:

"*Art. 38*

Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi

Servizi indivisibili	*Costi Coperti dalla TASI*
Demografico ed Elettorale	*223.462,00*
Statistico	*40.921,00*
Polizia Municipale	*1.699.141,00*
Viabilità e Mobilità	*397.140,00*
Impianti e Rete di illuminazione	*621.258,00*
Protezione civile	*259.335,00*
Ambiente	*27.998,00*
Ambiente, Parchi e Verde	*1.062.678,00*
	4.331.933,00

- All'art. 42 la parola *"2016"* è sostituita dalla seguente: *"2017"*

- All'art. 76 al comma 1 dopo la parola *"rate"* e prima delle parole *"con scadenza"* è cassato il periodo *"che, a decorrere dal 2017, sono previste"* .

- All’art. 76 al comma 1 è cassato l'ultimo periodo.

- All'art. 76 il comma 4 è sostituito dal seguente:

“*Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di pagamento per l'omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, con applicazione della sanzione del 30% per omesso o parziale pagamento oltre agli interessi di mora. In caso di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell’articolo 74.”.*

- All'art. 81 la parola *“2016”* è sostituta dalla parola *“2017”*.

- L'art. 66 è sostituito dal seguente:

“Art. 66

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.
2. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.”

COMUNE DI CAGLIARI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

INDICE

PARTE PRIMA -DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1 Ambito di applicazione

Art. 2 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Art. 3 Dichiarazioni

Art. 4 Versamenti

Art. 5 Scadenze di versamento

Art. 6 Riscossione

Art. 7 Funzionario responsabile del tributo

Art. 8 Norme di rinvio

PARTE SECONDA - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 9 Ambito di applicazione

Art.10 Presupposto dell'imposta

Art.11 Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Art. 12 Abitazione principale

Art. 13 Aree fabbricabili

Art. 14 Determinazione del valore imponibile.

Art. 15 Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

Titolo II - Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Art. 16 Aree di pertinenza di fabbricati

Art. 17 Le pertinenze dell'abitazione principale

Art. 18 Agevolazioni

Art. 19 Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 20 Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di enti territoriali

Art. 21 Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS

Art. 22 Dichiarazioni

Titolo III - Versamenti, accertamenti e rimborsi

Art. 23 Versamenti

Art. 24 Ravvedimento Operoso

Art. 24 bis Regolarizzazione spontanea tardiva
Art. 25 Attività di accertamento
Art. 26 Sanzioni
Art. 27 Accertamento con adesione (Concordato)
Art. 28 Attività tecnica di preaccertamento
Art. 29 Rimborsi

Titolo IV -Disposizioni finali e transitorie
Art. 30 Norme di rinvio
Art. 31 Efficacia
Art. 32 Norme finali e transitorie

PARTE TERZA - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 33 Ambito di applicazione
Art. 34 Presupposto dell'imposta
Art. 35 Soggetti passivi
Art. 36 Base imponibile
Art. 37 Determinazione delle aliquote
Art. 38 Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi

Titolo II - Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni
Art. 39 Riduzioni, esenzioni e detrazioni
Art. 40 Dichiarazioni

Titolo III – Versamenti
Art. 41 Scadenze di versamento

Titolo IV -Disposizioni finali e transitorie
Art. 42 Efficacia

PARTE QUARTA - TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Titolo I - Disposizioni generali
Art. 43 Ambito d'applicazione

Art. 44 Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 45 Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 46 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 47 Soggetto attivo

Titolo II – Presupposto e soggetti passivi

Art. 48 Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 49 Soggetti passivi
Art. 50 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 51 Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 52 Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali
Art. 53. Superficie degli immobili

Titolo III – Tariffe

Art. 54 Costo di gestione
Art. 55 Determinazione della tariffa
Art. 56 Articolazione della tariffa
Art. 57 Periodi di applicazione del tributo
Art. 58 Tariffa per le utenze domestiche
Art. 59 Occupanti le utenze domestiche
Art. 59 bis Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo
Art. 60 Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 61 Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 62 Scuole statali
Art. 63 Tributo giornaliero
Art. 64 Tributo provinciale

Titolo IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 65 Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 66 Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio
Art. 67 Riduzioni per il recupero
Art. 68 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 69 Agevolazioni
Art. 70 Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Titolo V – Dichiarazione, Accertamento e Riscossione, Contenzioso
Art. 71 Obbligo di dichiarazione
Art. 72 Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 73 Poteri del Comune
Art. 74 Accertamento
Art. 75 Sanzioni
Art. 76 Riscossione
Art. 77 Interessi
Art. 78 Rimborsi
Art. 79 Somme di modesto ammontare
Art. 80 Contenzioso

Titolo VI – Disposizioni finali e transitorie
Art. 81 Entrata in vigore e abrogazioni
Art. 82 Clausola di adeguamento
Art. 83 Disposizioni transitorie

Allegati Parte IV
all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B: Categorie di utenze non domestiche

PARTE PRIMA

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1
Ambito di applicazione

1. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:
   a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
   b) di una componente riferita ai servizi, che si articola:
      1) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
      2) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC".

Art. 2
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
   a) le aliquote dell'IMU e le detrazioni;
   b) le aliquote della TASI:
   in conformità ai servizi e ai costi individuati, e con la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
   c) le tariffe della TARI:
   in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art.3
Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata, sotto forma di dichiarazione

sostitutiva di atto notorio anche da uno solo degli occupanti, con indicazione degli altri occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 4
Versamenti

1. Il versamento della TASI è effettuato, in autoliquidazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (mediante modello F24), nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Le modalità di versamento sono stabilite con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Art.5
Scadenze di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre.
2. Il versamento della TARI è effettuato in quattro rate, con scadenza: 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo dell'anno successivo a quello d'imposta; è comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.
3. Il versamento della TARI risultante dalle liste suppletive è effettuato in n. 4 rate trimestrali, come indicate nell'avviso, con scadenze non sovrapposte a quelle previste dal comma 2 del presente articolo.

Art.6
Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art.7
Funzionario responsabile del tributo

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 8
Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riguardo alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
2. L’istituzione dell’imposta unica comunale lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.
3. S’intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

PARTE SECONDA
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Titolo I - Disposizioni generali

Art.9
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Cagliari dell'Imposta Municipale Propria, di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni. e agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Art. 10
Presupposto dell'imposta

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili siti nel territorio comunale, come definiti dall'art. 2 del Decreto legislativo n. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2, D. L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di legge.
2. L'imposta municipale propria non si applica:
   a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale;
   b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito, in questo caso, della residenza anagrafica;

c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi 2, lettere b), c), d) ed e) e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.

Art. 11
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

1. Per ciascun anno di imposta, entro i termini di legge, il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione le aliquote, le detrazioni di imposta, ed i requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni previste.
2. In caso di mancata approvazione, si intendono confermate le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

Art. 12
Abitazione principale

1. Costituisce fattispecie di abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

2. E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero

(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

3. Viene altresì considerata direttamente adibite ad abitazione principale, per regolamento, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui ai commi 2 e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando, rispettivamente, il modello ministeriale in relazione al comma 2, ed il modello comunale, in relazione al comma 3, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili a cui il beneficio si applica.
5. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. La detrazione viene in ogni caso applicata una sola volta ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota destinata ad abitazione principale.

Art. 13
Aree fabbricabili

1. Ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate edificabili tutte le aree ubicate nell'ambito del territorio comunale, sia censite in Catasto Terreni che in Catasto Urbano (Aree Urbane), che non siano adibite all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame e attività di trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli). Fra le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria, ai sensi delle definizioni contenute nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92 e delle disposizioni di Legge in materia di espropriazione per pubblica utilità, rientrano in particolare i suoli gravati da vincolo preordinato all'espropriazione, ovvero caratterizzati da destinazione urbanistica ad uso pubblico o da altro diverso vincolo, compresi quelli di natura conformativa, che, anche impedendone comunque la edificazione da parte di soggetti privati, consentano loro eventuali diverse utilizzazioni redditualmente rilevanti, attuabili pur senza la realizzazione di volumi edilizi (es. attività vivaistiche o ricreative; aree di sosta e deposito veicoli; aree di cantiere o deposito materiali, ecc.).
2. Le aree edificabili sulle quali sia legittimamente assentibile la edificazione di volumi edilizi sono da considerarsi comunque oggetto di imposizione dell'imposta municipale propria fino a saturazione dei volumi consentiti dalla destinazione urbanistica loro attribuita dagli strumenti di pianificazione del territorio.
3. In presenza di costruzioni di consistenza inferiore alla massima potenzialità edificatoria del suolo di sedime, quest'ultimo, conservando una residua suscettività edificatoria, sarà comunque considerato Area Edificabile ai fini dell'imposta municipale propria, ancorché soggetto a imposizione in base a valore ridotto in proporzione ai volumi già edificati e censiti catastalmente come unità immobiliari finite e fruibili, dotate di classamento catastale in atti.

4. I suoli sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come fabbricati in corso di costruzione o fabbricati in corso di definizione o unità collabenti saranno considerati fino alla fine dei lavori di costruzione, trasformazione degli immobili sovrastanti o ricostruzione dei volumi irrimediabilmente inagibili, come non edificati e, dunque, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio del suolo di sedime, considerato nelle sue effettive condizioni, ovvero stimato considerando anche il valore delle costruzioni che, pur oggetto di interventi edilizi in corso o destinati alla demolizione, vi insistono.
5. Rientrano fra le Aree Edificabili anche i fabbricati censiti in categoria catastale F5 o lastrici solari, soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio stimato in relazione alle volumetrie edificabili in sopraelevazione della sottostante costruzione.
6. Ai fini dell'imposta municipale propria sono infine considerate Aree Fabbricabili anche le aree demaniali e, in genere, le aree pubbliche costituenti oggetto di Concessione del Diritto di Superficie a favore di soggetti privati, i quali sono gravati dell'imposta in qualità di Concessionari.

Art.14
Determinazione del valore imponibile

1. Il valore imponibile ai fini dell'imposta municipale propria delle Aree Edificabili deve essere determinato dai Contribuenti interessati in base alle disposizioni di cui all'Art. 5, comma 5, del D.Lgs. 504/92 al 1° Gennaio di ogni anno. Tale valore dovrà essere dichiarato secondo la procedura di cui all'art. 22.

Art. 15
Fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti e lastrici solari

1. I fabbricati in corso di costruzione o in corso di definizione (compresi quelli oggetto di interventi di ristrutturazione tali da comportare la modifica delle caratteristiche rilevanti sul classamento catastale) sono assoggettati all'imposta in base al valore imponibile dell'area sulla quale sono edificati o risultano in corso di edificazione, fino al loro definitivo accatastamento e l'attribuzione in atti del classamento catastale.
2. I fabbricati che risultano censiti in catasto come "unità collabenti" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile dell'area di sedime, determinato anche con riferimento al volume delle unità collabenti sovrastanti (volumi storici).
3. I fabbricati censiti in catasto come "lastrici solari" sono soggetti all'imposta in base al valore imponibile corrispondente alla residua potenzialità edificatoria del lotto di sedime della sottostante costruzione e, nel caso non siano suscettibili di trasformazioni edilizie, in base al valore dichiarato dal titolare, stimato in proporzione minima con riferimento al valore medio delle aree limitrofe.
4. Non sono soggetti a imposta, in quanto considerati pertinenza delle unità catastali sottostanti, i lastrici solari non censiti autonomamente da tali immobili, a meno che vengano utilizzati per finalità diverse da quelle connesse all'uso pertinenziale (come l'installazione di impianti non finalizzati all'uso esclusivo della unità immobiliare principale).

Titolo II - Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Art. 16
Aree di pertinenza di fabbricati

1. Le superfici scoperte costituenti, unitamente a quella occupata dalla costruzione, il lotto edilizio di sedime dei fabbricati sono considerate aree edificabili e possono essere oggetto di autonoma imposizione per l'imposta municipale propria in base al valore imponibile alle medesime aree attribuibile in relazione alla residua suscettività edificatoria.
2. Qualora in sede di dichiarazione catastale DOCFA di un fabbricato sia stata formalizzata, ai sensi dell' art. 817 C.C., la destinazione pertinenziale dell'area scoperta a servizio od ornamento del fabbricato stesso, l'area pertinenziale costituisce materia imponibile, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 504//92, soltanto nel caso in cui il valore della medesima, determinato ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504/92, comporti incremento del valore dell'immobile principale, rispetto all'imponibile catastale di tale unità immobiliare valutato in base alla consistenza delle sole superfici coperte, superiore all'aumento del medesimo imponibile catastale disposto, in presenza di area pertinenziale, dalle norme di cui all'allegato C del D.P.R. 138/1998.
3. Tale aumento del valore catastale del fabbricato principale sarà portato in detrazione dall'imponibile dell'imposta municipale propria dell'area pertinenziale, da valutare ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. 504//92 e, in particolare, in base alla sussistente residua suscettività edificatoria del suolo.
4. Per le unità immobiliari censite in categoria ordinaria, la detrazione di cui al comma precedente sarà di conseguenza non superiore al valore ricavabile dalla rendita catastale in atti e in base ai moltiplicatori stabiliti all'art. 13 del D.L. 201/2011, secondo le formule seguenti:
   a) per i fabbricati di categoria A: il 2% della Rendita Catastale moltiplicata per il rapporto fra l'estensione della superficie scoperta e quello della superficie coperta ridotto di 1;
   b) per i fabbricati di categoria B: il 2% della Rendita Catastale moltiplicata per il rapporto fra l'estensione della superficie scoperta e quello della superficie coperta aumentato di 40;
   c) per i fabbricati di categoria C: il 9% della Rendita Catastale per le unità immobiliari censite nelle categorie C diverse dalla C/1, ed il 16, 67% della Rendita Catastale per le unità immobiliari in tale ultima categoria.
5. Per i fabbricati in categoria D la detrazione sarà di norma corrispondente al valore attribuito all'area scoperta in sede di determinazione della rendita catastale.

Art. 17
Le pertinenze dell'abitazione principale

1. Le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti e qualsiasi altro immobile classificato o non censito in catasto e classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, sono considerati pertinenza di quest'ultima, nel limite di una sola unità immobiliare per

ciascuna delle sopra elencate categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili, anche per quote differenti, a soggetto/i, appartenenti al nucleo familiare residente nella unità abitativa.

2. Alle pertinenze come sopra definite si applica la disciplina prevista per l'abitazione principale. La detrazione per l'abitazione principale di cui al comma 10 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, viene in ogni caso applicata una sola volta e portata in diminuzione dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze, assoggettate a imposta in base all'aliquota agevolata, fino a concorrenza del suo ammontare.
3. Le aree scoperte costituenti, unitamente a quella occupata dalla costruzione, il lotto edilizio di sedime di fabbricati adibiti ad abitazione principale sono considerate pertinenze della unità abitativa nei limiti di cui all'art. 16 e pertanto, qualora siano oggetto di autonoma imposizione ai fini dell'imposta municipale propria, sono assoggettate all'imposta in base all'aliquota ordinaria.

Art. 18
Agevolazioni

1. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili ad uso abitativo per i quali ricorrano le seguenti fattispecie:
   a) l'abitazione concessa in comodato gratuito a parenti entro il primo grado, in linea retta, i quali ivi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale;
   b) l'unità abitativa (cat. A/1-A/9) e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) concesse in comodato gratuito a parenti entro il 2° grado in linea retta e collaterale (nonni-nipoti e fratelli-sorelle), a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e vi abbia la propria residenza anagrafica;
   c) l'abitazione concessa in locazione quando il relativo contratto di locazione risulti sottoscritto ai sensi dell'art. 2 comma 3 o dell'art. 5 commi 2 e 3 della Legge 431/1998, nonché risulti regolarmente registrato;
   d) l'abitazione concessa in locazione a titolo di abitazione principale quando il relativo contratto di locazione risulti regolarmente registrato;
   e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli altri istituti, comunque denominati, aventi le medesime finalità e le relative pertinenze;
   f) le unità immobiliari (cat. A/1-A/9), possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, su cui i soggetti passivi installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, entrambe decorrenti dalla data di installazione, da parte del gestore, del misuratore per energia incentivata.

1-bis. Nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme, annualmente, il Consiglio Comunale può deliberare una riduzione dell'aliquota prevista per gli immobili di categoria catastale C e D, strumentali all'attività produttiva, intendendosi per immobili strumentali quelli di proprietà degli stessi soggetti, che ivi esercitano l'attività economica e produttiva e vi hanno dunque la sede operativa.

1-ter. Ai sensi dell'art. 1 comma 10 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 la base imponibile è ridotta del cinquanta per cento: per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

1-quater. Ai sensi dell'art. 1 comma 53 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui al comma 1, lettera c) l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

2. Per poter usufruire dell'agevolazione di cui ai precedenti commi, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, occorre presentare al Comune apposita comunicazione alla quale dovrà essere unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
3. Tale comunicazione, redatta, preferibilmente, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dal soggetto passivo dell'imposta e deve contenere l'indicazione degli identificativi catastali, della rendita, della percentuale di possesso e dell'indirizzo dell'immobile o degli immobili per i quali si chiede l'agevolazione, nonché la data di decorrenza dell'evento.
4. Per le fattispecie di cui: alla lettera a) e b) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere i dati anagrafici e la relazione di parentela del soggetto al quale l'abitazione viene concessa in comodato; alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la comunicazione deve inoltre contenere gli estremi del contratto di locazione registrato e/o deve essere allegata copia dello stesso. Per la fattispecie di cui alla lettera a), se si usufruisce, oltre alla riduzione dell'aliquota stabilita dal Comune, anche dell'agevolazione relativa alla base imponibile, stabilita dallo Stato di cui al comma 1 ter, la dichiarazione con il modello ministeriale sostituisce la dichiarazione con il modello comunale che, pertanto, non deve essere presentata.
5. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, pena la non applicabilità dell'agevolazione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'agevolazione).
6. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune l'eventuale intervenuta cessazione dei presupposti necessari per potere usufruire dell'agevolazione, entro gli stessi termini di cui al comma precedente.

Art. 19
Fabbricati inagibili o inabitabili

1. I fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ancorché dotati di classamento e rendita catastale, sono assoggettati all'imposta, limitatamente al periodo dell'anno durante

il quale sussistono le condizioni di inagibilità, nella misura del 50% dell'ammontare dovuto in base al classamento catastale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si dovranno intendere inagibili o inutilizzabili gli immobili, non più rispondenti alle caratteristiche indicate negli atti di classamento catastale, per il ripristino delle quali debbano essere posti in essere interventi assimilabili in valore ed entità a nuova, ancorché eventualmente non integrale, edificazione.
3. Nel caso in cui l'inagibilità dei fabbricati di cui al precedente comma non abbia costituito oggetto di verifica/certificazione da parte degli Enti preposti alle attività di salvaguardia della pubblica e privata incolumità (VV.FF., Protezione civile) o di controllo dell'idoneità delle costruzioni (ASL), l'ufficio tecnico del Servizio Tributi, su istanza ed a spese del proprietario procede a perizia di accertamento a fini fiscali della inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare per la quale il richiedente intenda avvalersi del diritto alla riduzione dell'imposta. Il contribuente interessato presenta a tal fine, a seguito del verificarsi dell'evento che abbia determinato la condizione di inagibilità del proprio immobile, apposita istanza, completa di ricevuta di versamento di importo fisso, per ciascuna delle unità catastali oggetto di verifica, dovuto a titolo di rimborso spese e diritti, determinato con Deliberazione della Giunta Comunale. Qualora sia accertata l'effettiva inagibilità e/o inidoneità all'uso della unità immobiliare oggetto di istanza, la riduzione dell'imposta decorrerà dalla data di presentazione della richiesta di accertamento tecnico e le risultanze delle verifiche effettuate dalla struttura tecnica preposta saranno acquisite agli atti dell'Ufficio ai fini delle verifiche amministrative di competenza.
4. In alternativa, in particolare ove sia già intervenuto accertamento dell'inagibilità da parte degli Enti preposti, per poter usufruire della riduzione di imposta di che trattasi, i soggetti passivi interessati potranno provvedere a presentare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi ai sensi del testo unico di cui al DPR n. 445/2000. In tale dichiarazione dovrà essere citata la documentazione, eventualmente prodotta in allegato, rilasciata dai detti Enti pubblici, attestante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione stessa, ovvero dovranno essere forniti tutti i riferimenti documentali e le notizie utili a consentire ex-post la verifica della sussistenza dello stato di inutilizzabilità dell'immobile inagibile, anche ai fini della decorrenza del periodo di riconoscimento della agevolazione richiesta. L'Ufficio, in sede di verifica, potrà comunque richiedere al contribuente copia della documentazione probante lo stato di inagibilità oggetto della dichiarazione, come accertato da parte degli Enti preposti.
5. I soggetti passivi d'imposta di cui ai commi precedenti dovranno presentare inoltre apposita dichiarazione, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, al cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i, a meno che in seguito a intervento di recupero, con modifiche di consistenza e/o delle caratteristiche catastalmente rilevanti del/degli immobile/i, non abbiano provveduto a depositare variazione DOCFA di riclassamento della/e unità immobiliare/i.
6. In caso di inagibilità perdurante per oltre due anni è obbligo comunque del soggetto passivo di imposta di provvedere alla denuncia catastale per l'attribuzione al proprio immobile del classamento di "unità collabente".
7. Ove entro due anni dalla decorrenza indicata nella dichiarazione di cui al comma 4 del presente articolo non vengano a cessare le cause di inutilizzabilità della/e unità immobiliare/i dichiarate/accertate inagibili ai fini dell'imposta municipale propria, le stesse dovranno essere considerate collabenti e l'eventuale rendita catastale rimasta in atti per omessa presentazione della prescritta variazione catastale non costituirà in nessun caso

parametro valido per la determinazione dell'imponibile dell'imposta municipale propria, che verrà sottoposto a stima dal Servizio Tributi sulla base del valore di mercato dell'area di sedime delle medesime unità immobiliari.

8. Qualora la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al punto 4 venga presentata dal contribuente oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU ovvero a quello di constatazione della inagibilità da parte di Enti pubblici terzi, la invocata riduzione di imposta potrà essere riconosciuta, comunque per un periodo non superiore a due anni, in base alla documentazione esistente in atti, ferma restando per le annualità successive al secondo anno l'eventuale applicazione della sanzione di cui all'art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504 per mancata presentazione della dovuta variazione catastale (attribuzione della qualificazione di unità collabente).
9. La mancata, tardiva o infedele presentazione delle dichiarazioni prescritte comporterà la applicazione delle sanzioni di cui all'art. 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come modificato dal D.L. 201/2011.

Art. 20
Esenzione per gli immobili di proprietà dello Stato e di enti territoriali

1. Gli immobili posseduti dallo Stato e, ad eccezione della Camera di Commercio, dagli altri enti territoriali (Regioni, Province, comuni, Comunità montane, Consorzi fra detti enti ove non soppressi) e dagli Enti del servizio sanitario nazionale, situati nel territorio dei medesimi enti e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, sono esenti dall'imposta ai sensi del comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n° 23/2011.
2. I soggetti sopra elencati per usufruire della esenzione suddetta, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, devono presentare al Comune apposita dichiarazione, pena la non applicabilità dell'esenzione ed il conseguente recupero della differenza d'imposta (qualora sia stata applicata l'esenzione), entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU, completa dell'elenco degli immobili destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, con l'indicazione, oltre che della destinazione, dei dati catastali relativi alle singole unità immobiliari e quant'altro ritenuto necessario per l'individuazione dei detti beni immobili. Nel caso di infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.
3. I soggetti indicati nel primo comma hanno altresì l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità previste nel comma precedente, la cessione, a qualsiasi titolo, di diritti sugli immobili per i quali sussiste la esenzione.
4. Nel caso di mancata o infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente comma 3 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 14, commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504;

Art. 21
Esenzione per gli immobili utilizzati da Enti non commerciali e ONLUS

1. L'esenzione dall'imposta municipale propria, prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, come confermata dal comma 8 dell'art. 9 del D.Lgs. n° 23/2011, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali,

compete a condizione che le dette unità immobiliari oltre che direttamente utilizzate, siano anche possedute dallo stesso Ente non commerciale a titolo di proprietà o altro diritto previsto dall'art. 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 e siano destinate esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. L'esenzione per gli immobili di cui al Decreto legislativo n. 504/1992, art.7, comma 1, lettera i), si applica anche agli immobili posseduti ed utilizzati dagli Enti ONLUS regolarmente registrati all'anagrafe unica istituita presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 460/1997.

2 bis. Ai sensi dell' art. 4, comma 5 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207 si applica l'esenzione dall'imposta municipale propria agli immobili posseduti dalle Aziende pubbliche di servizi alla persona il cui utilizzo è finalizzato direttamente o indirettamente all'attività istituzionale.

3. Il diritto all'esenzione deve essere oggetto di apposita dichiarazione, secondo le modalità di cui al comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni. La perdita dei requisiti sia oggettivi che soggettivi richiesti per usufruire dell'esenzione, dovrà essere dichiarata entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione IMU.

4. Nel caso di mancata o tardiva presentazione della dichiarazione nonché di dichiarazione infedele si applicano le sanzioni stabilite dai commi 1 e 2 dell'art. 14 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 504.

5. Per la disciplina dell'esenzione, nel caso di utilizzazione mista degli immobili, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 91-bis del Decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 200 del 19 dicembre 2012.

6. Per la disciplina dei versamenti degli enti non commerciali si rinvia alla normativa statale di cui alle disposizioni del comma 721, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 22
Dichiarazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 12-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione ed il modello da utilizzare sono disciplinati con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 "Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU)" e delle relative istruzioni (G.U. n. 258 del 05/11/2012) e succ. modifiche ed integrazioni. La dichiarazione degli enti non commerciali è disciplinata dal comma 719, art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti passivi interessati devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, salvo il diverso termine previsto dalla legge, a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
4. Nei casi in cui vengano richieste riduzioni o altre agevolazioni che incidono sulla base imponibile o sull'imposta e nelle ipotesi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3 bis del Decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (MUI), o non siano presenti nel modello di dichiarazione approvato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il contribuente è obbligato a darne comunicazione, fatte salve le diverse modalità e procedure stabilite a livello statale, utilizzando il modello predisposto dal Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
5. I soggetti passivi di aree edificabili e di immobili assimilati in base agli artt. 13, 15, 16 e 19, sono tenuti a dichiarare il valore imponibile dei suoli posseduti, determinato, ai sensi del comma 5, art. 5 del D.Lgs n. 504/1992, al 1° Gennaio dell'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione. In carenza sarà ritenuta tacitamente confermata la dichiarazione presentata con riferimento alle annualità precedenti. In nessun caso potrà essere richiesto e riconosciuto il rimborso di somme versate in eccedenza rispetto al valore imponibile dichiarato per le aree edificabili.

Titolo III - Versamenti, accertamenti e rimborsi

Art. 23
Versamenti

1. Le modalità di riscossione e di versamento sono quelle previste o consentite dalla legge.
2. I versamenti d'imposta sono effettuati, ai sensi dell'art. 13, comma 12 del decreto 201/2011, mediante il modello di pagamento unificato (F24) di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17 in quanto compatibili.
3. Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso deve avvenire nella misura e secondo le scadenze previste dalla legge;
4. Il pagamento dell'Imposta dovuta per ciascun anno deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
5. Non si procede al versamento se l'imposta complessivamente dovuta per l'intera annualità è inferiore a 12 euro, al netto di sanzioni e interessi;
6. Il contribuente che abbia effettuato versamenti a titolo di imposta municipale propria in eccesso rispetto all'imposta dovuta potrà autorizzarne l'utilizzazione a favore di altro soggetto contitolare, previa comunicazione all'ufficio competente, per compensare eventuali debiti di imposta accertati dall'Ufficio, in sede di verifica, a carico del secondo.

Art. 24
Ravvedimento Operoso

1. Il "Ravvedimento Operoso" è regolato dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 471/97 e dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 472/97 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il contribuente o il trasgressore può fruire di tale istituto, a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
3. Nel caso il Contribuente non abbia provveduto ad effettuare il versamento dell'imposta comunale propria entro le scadenze previste, è possibile effettuare il versamento tardivo applicando all'imposta dovuta e non versata le sanzioni ridotte e gli interessi di Legge.
4. Una volta effettuato il versamento tardivo, l'avvenuto pagamento a sanatoria dovrà essere comunicato al Servizio Tributi, utilizzando l'apposito modello al quale dovrà essere allegata la fotocopia della quietanza di pagamento.
5. E' prevista anche la possibilità di ricorso a ravvedimento operoso a sanatoria delle violazioni di omessa, incompleta o errata dichiarazione relativa all'imposta municipale propria, nei casi in cui, sussistendo l'obbligo dichiarativo secondo quanto precisato all'art. 22 del presente regolamento, il Contribuente non vi abbia ottemperato, ovvero vi abbia provveduto intempestivamente o non correttamente.

6. La riconduzione a tempestività della dichiarazione relativa all'imposta municipale propria mediante la fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia limitatamente al'anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione; per cui, per gli anni di imposta pregressi, le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza.

6 bis. La riconduzione a fedeltà della dichiarazione relativa all'imposta municipale propria mediante la fruizione del ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia "limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione rettificativa; per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza

7. La dichiarazione, eventualmente rettificativa, va redatta sul modello conforme a quello approvato per l'anno oggetto della violazione.

8. Al Contribuente che non abbia comunque versato, ricorrendo al ravvedimento operoso, l'intero importo della sanzione ridotta dovuta, verrà inviato, nei termini di legge, un atto di addebito a saldo dell'intera sanzione prevista.

Art. 24 bis
Regolarizzazione spontanea tardiva

1. Si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali e tardivi, relativi ad annualità pregresse, al di fuori dei casi sanati con ravvedimento operoso, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda al versamento:
   a) del tributo o dei tributi dovuti, nei casi di omesso e parziale versamento;
   b) della sanzione ridotta del 50% di quella prevista per omesso, parziale o tardivo versamento.

Art. 25
Attività di accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, con motivato avviso di accertamento, da notificarsi, anche a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine si procede alla contestazione o irrogazione delle sanzioni tributarie, ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Tutti i servizi comunali, ivi comprese le società partecipate dal comune in possesso di dati necessari all'espletamento delle attività accertative, sono tenuti a fornire qualsiasi documentazione cartacea od informatica necessarie all'esercizio corretto del potere di accertamento, ivi compresi i necessari collegamenti informatici alle rispettive banche dati, ai fini dell'interesse superiore dell'Ente e per garantire il corretto gettito, nel rispetto dei principi di equità fiscale e di salvaguardia della correttezza delle entrate.

3. In relazione alle attività da porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'ammontare previsto dalla legge in relazione ai tributi erariali e regionali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Art. 26
Sanzioni

1. In esito alla attività di accertamento svolta, l'Ufficio procederà ad addebitare al contribuente, unitamente alle somme eventualmente dovute a titolo di imposta non versata, le sanzioni:
   a) ex D.Lgs. 471/97 art. 13, computate in proporzione alle somme da pagare a saldo dell'imposta complessivamente addebitata;
   b) ex D.Lgs. 504/92 art. 14 comma 1, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento sussistessero in capo al Contribuente adempimenti dichiarativi completamente disattesi o non tempestivamente ottemperati;
   c) ex D.Lgs. 504/92 art. 14 comma 2, computate in proporzione all'ammontare dell'imposta dovuta per gli immobili per i quali per l'annualità oggetto di accertamento il Contribuente avesse non correttamente ed esaustivamente ottemperato agli adempimenti dichiarativi sussistenti a suo carico ai fini dell'imposta municipale propria.
2. In presenza di accertata inottemperanza degli adempimenti dichiarativi di Legge in materia di imposta municipale propria riguardo ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta dovuta dal Contribuente (in quanto, ad esempio, attinenti immobili per i quali non sussistesse più a carico del soggetto gravato dall'obbligo dichiarativo alcuna debenza di imposta, per intervenuta cessazione della soggettività passiva), verranno irrogate a suo carico le sanzioni di cui al comma 3 dell' art. 14 del D.Lgs. 504/92.

Art. 27
Accertamento con adesione (Concordato)

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto in virtù dell'art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo n. 218 del 1997, presuppone la presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

2. Ricorrendo le condizioni di Legge e quelle stabilite dalle norme regolamentari, limitatamente alla determinazione del valore delle aree fabbricabili, il contribuente che abbia ricevuto un avviso di accertamento, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla

notificazione dell'avviso stesso e, anteriormente all'impugnazione del medesimo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, può presentare istanza di accertamento con adesione, in carta libera, motivata e corredata dalla documentazione a fondamento delle proprie osservazioni, con l'indicazione dei propri recapiti telefonici o telematici cui far pervenire le comunicazioni dell'Ufficio.

3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, i termini di sessanta giorni per l'impugnazione e per il pagamento del tributo. Saranno rigettate le istanze presentate in mancanza dei necessari presupposti applicativi dell'istituto dell'accertamento con adesione e, comunque non motivate e prive di relativa documentazione. In tal caso riprendono a decorrere, dal ricevimento del rigetto, i termini ordinari di 60 giorni sia per l'impugnazione sia per il pagamento.

4. Trascorso il periodo di sospensione di novanta giorni senza che l'Amministrazione abbia attivato il procedimento richiesto dal contribuente, riprendono a decorrere i termini ordinari e per l'impugnazione e per il pagamento. L'impugnazione dell'avviso da parte del contribuente comporta rinuncia all'istanza di definizione dell'accertamento.

5. Nel caso in cui il Funzionario Responsabile, prima di notificare formale avviso di accertamento, proceda, in presenza di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, a inviare al contribuente invito al contraddittorio a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 27 del D.L. 185/2008, l'interessato potrà prestare adesione ai contenuti di tale invito mediante apposita comunicazione all'Ufficio, completa di copia della ricevuta di versamento delle somme dovute, da perfezionarsi entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Art. 28
Attività tecnica di preaccertamento

1. Per l'efficace perseguimento degli obiettivi di equità impositiva e lotta all'elusione ed evasione fiscale, la Struttura Tecnica operante presso il Servizio Tributi effettuerà attività di pre-accertamento ai fini dell'imposta municipale propria sulla scorta e mediante confronto della documentazione depositata presso gli archivi catastali e presso i Servizi comunali preposti alla Gestione del Territorio (Ufficio Piano Regolatore, Ufficio Edilizia Privata, Ufficio Condono, SUAP, Ufficio Attività Produttive, Ufficio Patrimonio).
2. I Responsabili di tali Servizi assicureranno il regolare ed agevole accesso del personale del Servizio Tributi alla documentazione in possesso degli Uffici inquadrati nella propria struttura. D'intesa con il Dirigente del Servizio Tributi, renderanno inoltre disponibili in rete i dati essenziali relativi ai soggetti ed agli immobili oggetto di istanze di rilascio di autorizzazioni e/o concessioni edilizie o atti similari, di approvazioni di progetti di lottizzazione, di progetti preliminari finalizzati all'ottenimento di parere preventivo ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento Edilizio.

Art. 29

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. In alternativa al rimborso, il contribuente può richiedere, nella stessa istanza di rimborso o, comunque, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso, la compensazione tra la somma dovuta a titolo di rimborso e il debito d'imposta relativo all'anno di definizione del provvedimento di rimborso. In assenza di indicazioni, si provvederà mediante pagamento in contanti presso qualsiasi filiale dell'Istituto bancario Tesoriere del Comune.
3. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
4. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore ad Euro 12,00.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 30
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le disposizioni di legge e con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili, che restano comunque in vigore per l'imposizione relativa agli anni pregressi fino al 2011.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 31
Efficacia

1. Le presenti disposizioni esplicano i propri effetti dal 1° gennaio 2017

Art. 32
Norme finali e transitorie

1. Le presenti disposizioni restano in vigore fino alla loro esplicita modifica o revoca da parte del consiglio comunale.

PARTE TERZA
TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Titolo I – Disposizioni Generali

Art. 33
Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n° 446, disciplinano l'applicazione nel territorio del Comune di Cagliari del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e succ. modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, con particolare riguardo alla legge n. 147 del 27 dicembre 2013 e succ. modifiche ed integrazioni all'art. 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed alla disciplina dell'IMU.

Art. 34
Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 35
Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.34 comma 1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto, intendendosi il periodo intercorrente dalla data di stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante, salvo il caso in cui l'unità immobiliare è destinata a propria abitazione principale escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, versa la TASI nella misura del 15 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art. 37. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Art. 36
Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 37
Determinazione delle aliquote

1. Il comune, con deliberazione di consiglio, approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità ai servizi indivisibili ed ai costi individuati e può differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
2. L'aliquota di base, nonché l'aliquota massima, della TASI è stabilita dalla legge. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
3. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'aliquota di base previsto dalla legge;
4. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede alla determinazione delle aliquote TASI, rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima stabilita dalla legge e il vincolo di cui all'art. 1 comma 677 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014.

Art. 38
Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi

Servizi indivisibili	Costi Coperti dalla TASI
Demografico ed Elettorale	223.462,00
Statistico	40.921,00
Polizia Municipale	1.699.141,00

Viabilità e Mobilità	397.140,00
Impianti e Rete di illuminazione	621.258,00
Protezione civile	259.335,00
Ambiente	27.998,00
Ambiente, Parchi e Verde	1.062.678,00
	4.331.933,00

Titolo II – Riduzioni, esenzioni ed agevolazioni

Art. 39
Riduzioni, esenzioni e detrazioni

1. Ai sensi del combinato disposto dei commi 679 e 682 dell'art. 1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni che tengano altresì conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché nel caso di:
   a) abitazioni con unico occupante;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
   d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
2. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014.

2 bis. Ai sensi dell' art. 4, comma 5 del D.Lgs 4 maggio 2001, n. 207 le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono esentate dal pagamento della TASI per gli immobili il cui utilizzo è finalizzato direttamente o indirettamente all'attività istituzionale.

3. Ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 1 del D.L. 16 del 6 marzo 2014, il Comune può prevedere l'applicazione di detrazioni per le abitazioni principali e le unità immobiliari ad essa equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
4. Ai sensi del comma 54 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 per gli immobili locati a canone concordato di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 18 l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

Art. 40
Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. Il modello previsto originariamente per la dichiarazione IMU è valido anche a fini TASI. Lo stesso dicasi per il modello comunale per le agevolazioni in cui è previsto un apposito spazio dedicato all'occupante con la possibilità di precisare nelle annotazioni il titolo (es, locatario) in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta l'obbligazione tributaria.

Titolo III – Versamenti

Art. 41
Scadenze di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre;
2. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie

Art. 42
Efficacia

1. Le presenti disposizioni hanno effetto dal 1° gennaio 2017

PARTE QUARTA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 43
Ambito d'applicazione

1. Le presenti disposizioni, adottate nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinano la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013, a carico dell'utilizzatore destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente atto attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della tassa sui rifiuti (TARI.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 44
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
   b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
   c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere *b*), *e*) ed *e*) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Art. 45
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il valore massimo indicato nel vigente Regolamento di Igiene Urbana o, ove non previsto, non superi il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 52, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 46
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
   b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
   c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
   d) i rifiuti radioattivi;
   e) i materiali esplosivi in disuso;
   f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
   g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
   a) le acque di scarico;
   b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
   c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
   d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 47
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

Titolo II - Presupposto e Soggetti passivi

Art. 48
Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
   a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
   c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze (cantine, solai, garage, mansarde ecc). Queste ultime si considerano pertinenze dell'abitazione principale, se destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale, purché la titolarità e l'utilizzo dell'unità abitativa e delle pertinenze siano imputabili ad almeno un componente del nucleo familiare risultante dall'Anagrafe del Comune e purché le pertinenze siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, oppure in caso di posto auto che lo stesso sia ubicato nel raggio di 300 (trecento) metri dall'abitazione principale;
   d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo, ad eccezione delle aree scoperte operative, le seguenti aree:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
   b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 49
Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Si considerano in ogni caso soggetti tenuti al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo art. 71 o i componenti del nucleo famigliare o altri detentori.

b) per le utenze non domestiche il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 50
Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati:
   a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
   b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
   c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) fabbricati in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (dichiarazione di inizio e fine lavori sottoscritta dal Direttore dei Lavori, descrizione della tipologia dei lavori svolti, estremi del protocollo o copia degli atti presentati ai Servizi competenti del Comune). Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo che intercorre tra l'inizio e la fine lavori. La domanda di discarico dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'avvio dei lavori onde consentire al Servizio Tributi di effettuare dei sopralluoghi, se necessari, e dovrà essere completata entro il termine di 30 giorni dalla fine dei lavori. I lavori svolti in economia o attestazioni fatte da muratori e/o imprese non sono ritenuti validi per eventuali discarichi;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

   1) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

   2) sono soggette al tributo: i locali adibiti a magazzini ed uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

h) le aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ove siano asservite al ciclo produttivo.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 51
Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 50

Art. 52
Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 46, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
   a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
   b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
   c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 45, comma 2.
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	**% RIDUZIONE**
Tipografie, stamperie, incisioni	30, 00%
Studi fotografici comprensivi di aree di sviluppo e stampa	30, 00%
Officine meccaniche e autofficine per riparazione veicoli (auto, moto e simili) .	30, 00%
Autofficine di elettrauto	20, 00%
Tintorie - Tintolavanderie.	20, 00%
Lavanderie	10, 00%
Verniciature	30, 00%
Officine di carpenteria metallica	30, 00%
Falegnamerie con verniciatura	20, 00%
Gabinetti dentistici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi, studi radiologici, studi ginecologici, studi veterinari, studi medici.	15, 00%
Distributori di carburante	20, 00%
Laboratori interni delle pasticcerie	10, 00%
Macellerie e Pescherie	30, 00%
Toilette per animali	10, 00%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
   b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

6. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 4.

Art. 53
Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al'art. 1 comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati
2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle

entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1, 50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0, 50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) mq per colonnina di erogazione.

Titolo III - Tariffe

Art. 54
Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa approvati entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
   a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
   b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 55
Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 56
Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai

relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 57
Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. La dichiarazione di cessazione ha efficacia dalla data della sua presentazione. In caso di tardiva presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto se l'utente che ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri la data di cessazione dell'occupazione, detenzione o possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore o possessore subentrante.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 72 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 58
Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 59
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare. Per le abitazioni, aventi le caratteristiche indicate all'art. 48 c. 4, tenute a disposizione da un soggetto residente nel Comune di Cagliari, si applica, salvo accertati utilizzi diversi, per la parte fissa la tariffa relativa al nucleo familiare risultante all'Anagrafe dello stesso Comune e per la parte variabile la tariffa equivalente abbattuta del 30%; in caso di diversa e documentata dichiarazione dell'utente (caso utenze a consumo minimo calcolato in base ai consumi standard) si applica per la parte fissa la tariffa relativa ai nuclei familiari composti da un componente e per la parte variabile la tariffa pari a zero.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di persone che svolgono attività di studio o lavoro nel territorio nazionale oltre i 100 km dal Comune di Cagliari e servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato e documentato dall'utente o, in mancanza, quello desumibile dall'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 13/89 (con arrotondamento all'unità superiore). Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) si applica il nucleo familiare rilevabile nella banca dati dell'anagrafe.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non pertinenziali ad abitazioni, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, senza l'eventuale l'applicazione della riduzione come unico occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento di cui all'articolo 76 comma 1, con eventuale conguaglio in caso di variazioni intervenute successivamente.

Art. 59 bis
Occupanti le utenze domestiche con utilizzo promiscuo

1. Qualora in una parte dell'immobile, adibito a civile abitazione e classificato come utenza domestica, vi sia esercitata un'altra attività (imprenditoriale o commerciale o turistica), il soggetto passivo sarà tenuto a corrispondere la tariffa per utenza domestica per la parte dell'immobile destinata a civile abitazione, secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, e la tariffa per utenza non domestica, secondo la tariffa prevista per il tipo di attività, per la rimanente parte della superficie. A tale tipologia di utenza non spettano, qualora previste, eventuali riduzioni che dovessero essere previste per i nuclei familiari numerosi.

Art. 60
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 61
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 10 mq.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 62
Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 63
Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero possono applicarsi, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 67, 68; non si applicano le riduzioni per le utenze di cui agli articoli 65 e 66.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 64
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni

di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente, previa trattenuta del compenso previsto dal citato articolo 19.

Titolo IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 65

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche

1. Alla tariffa può essere applicata una riduzione non superiore al 30% nella quota fissa e nella quota variabile, per le utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti;
   b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
   c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, se tali condizioni a risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità ;
   d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
   e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

1.bis Alla tariffa possono essere applicate ulteriori riduzioni, oltre quelle di cui al precedente comma, entro i limiti imposti dall'art. 1 comma 660 L. 23.12.2013 n. 147 così come indicato nel successivo art. 69.

1.ter Ai sensi dell'art. 9 bis comma 2 della Legge 23 maggio 2014 n. 80 è applicata alla tariffa TARI una riduzione di due terzi all'unità immobiliare possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all''estero(AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove applicate, decorrono dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si può applicare, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 66

Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche che hanno avviato il compostaggio

1. Alle utenze domestiche che dispongano di una superficie scoperta, non pavimentata e non inferiore a 200 mq, ad uso esclusivo del nucleo familiare o condominiale, che abbiano

avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Igiene Urbana, si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto/il possesso dell'apposita compostiera.

2. La tariffa dovuta dalle attività agricole e florovivaistiche che praticano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose è ridotta del 10%. Per ottenere la riduzione gli interessati dovranno produrre preventivamente la documentazione attestante il possesso delle attrezzature per il compostaggio e la loro installazione e successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, fornire la documentazione relativa alla produzione di compost nell'anno precedente. La riduzione opera mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo, ove applicate, cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 67
Riduzioni per il riciclaggio

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria e per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento**.**
3. La riduzione fruibile è pari all'abbattimento del 30% della quota variabile del tributo proporzionato alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 68
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, della misura di almeno il 60% della tariffa da determinare,

anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita;

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 100 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 69
Agevolazioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle di cui all'art.23 previste all'art.1 della Legge 147/2013, comma 659, lettere da a) ad e). La relativa copertura di spesa può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
2. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 65.

Art. 70
Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni le stesse non sono cumulabili ma si applica quella più favorevole al contribuente.

Titolo V – Dichiarazione, Accertamento e Riscossione, Contenzioso

Art. 71
Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
   b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni, fermo tutti gli altri obblighi tributari riguardanti i locali e le aree scoperte in uso esclusivo;
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 72
Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione TARI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
   a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
   b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l’ubicazione, specificando anche il numero civico, il piano e, se esistente, il numero dell’interno e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d’uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell’impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell’attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l’ubicazione, la superficie, la destinazione d’uso e dati catastali dei locali e delle aree;

d) la data in cui ha avuto inizio l’occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita a mezzo fax, a mezzo mail, per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 73
Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 74
Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, ai sensi dei commi 161 e 162 dell'articolo 1 della legge 296/2006, al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. o con posta certificata PEC, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 12 rate bimestrali, di importo non inferiore a 100, 00 euro, oltre agli interessi di cui all'articolo 77 ovvero può essere concessa la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 rate bimestrali. Se l'importo complessivamente dovuto indicato negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, è superiore ad euro 10.000, 00 (diecimila/00) il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria, rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune di Cagliari, o fideiussione bancaria.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 75
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 73 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
   a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
   b) a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
   c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione; a un sesto del minimo se la regolarizzazione interviene oltre tale termine.

Art. 76
Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e per tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate con scadenza 30 settembre, 30 novembre, 31 gennaio e 31 marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, salvo conguaglio. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 settembre di ciascun anno.

1 bis. Il tributo comunale risultante dalle liste suppletive è riscosso con la medesima procedura di cui al comma 1 mediante n. 4 rate trimestrali, come indicate nell'avviso, con scadenze non sovrapposte a quelle previste dal comma 1 del presente articolo.

2. Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva e documentata difficoltà del contribuente può essere concessa, con atto del funzionario responsabile del Servizio, la ripartizione del

pagamento delle somme risultanti da avvisi bonari fino ad un massimo di ulteriori 8 rate mensili.

3. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. *A*l contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., avviso di pagamento per l'omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, con applicazione della sanzione del 30% per omesso o parziale pagamento oltre agli interessi di mora. In caso di ulteriore inadempimento si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 74.

Art. 77
Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 78
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 77, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 79
Somme di modesto ammontare

1. In relazione alle attività da porre in essere per pervenire alla riscossione, non si procederà all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del tributo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'ammontare previsto dalla legge in relazione ai tributi erariali e regionali, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. La presente disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

2. Non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

Art. 80
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Titolo VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 81
Entrata in vigore e abrogazioni

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2017.

Art. 82
Clausola di adeguamento

1. Le presenti disposizioni si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nelle presenti disposizioni si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 83
Disposizioni transitorie

1. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e/o della TARES entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenenti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,

- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse e magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Esposizioni, autosaloni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Case di cura e riposo
10. Ospedali
11. Uffici, agenzie, studi professionali
12. Banche ed istituti di credito
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14. Edicola, farmacia, tabaccaio plurilicenze
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23. Mense, birrerie, hamburgerie
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
26. Plurilicenze alimentari e/o miste
27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club